

8
COMUNE DI CAPACCIO
 PROVINCIA DI SALERNO

19

Spedizione
Data
Prot. N.
Pervenuta C.R.C.
il
Prot.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 10/02/2000

N. del Reg.	OGGETTO: <u>Regolamento delle Entrate.</u>
Data	

L'anno ~~due novemila~~ due mila il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione urgente stra ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pre-senti	As-senti	CONSIGLIERI	Pre-senti	As-senti
MARINO Pasquale	SI		RUSSO Fernando	SI	
MALLAMACI Vincenzo	SI		DI RISO Vincenzo	SI	
SERRONE Vincenzo	SI		MONZO Giovanni		SI
TARALLO L. Gerardo	SI		SCARIATI Giovanni		SI
VOZA Carmine	SI		NESE D. Antonio	SI	
MAZZA Pasquale	SI		RICCI Angelo		SI
DI LASCIO Domenico	SI		TADDEO G. Antonio	SI	
BARLOTTI Nunziante	SI		GNAZZO Mauro	SI	
PACE Angela	SI				
CETTA Pasquale	SI				
SICA Vincenzo	SI				
VALLETTA Angelo	SI				
GRANDAZZO M. Antonietta		SI			

Sono presenti gli assessori:

MARTORANO=REGA=RAGNI=PAGANO=MONTEFUSCO= ORLOTTI=

Consiglieri
Presenti n. <u>17</u>
Assenti n. <u>4</u>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.

Dott. Vincenzo Mallamaci nella sua qualità di Presidente del Consiglio
 Assiste il Segretario dr. Pasquale Silenzio

La seduta è pubblica.

Si allontana il Consigliere Gnazzo;

Relazione sull'argomento il Vice Sindaco Dr. Antonio Martorano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera consiliare n. 12 del 26 marzo 1999 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali;

Considerato che il Responsabile del Servizio Tributi, sulla scorta delle problematiche emerse nel primo periodo di applicazione, per assicurare una migliore intellegibilità delle norme regolamentari e di legge e per recepire nuove disposizioni legislative entrate in vigore, ha proposto la variazione e/o la integrazione di alcuni articoli di detto Regolamento;

Visto il nuovo testo del Regolamento dove sono riportate in corsivo le variazioni ed integrazioni apportate e che interessano gli articoli: 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 19 e 20;

Considerato che tutte le variazioni proposte hanno esclusivamente carattere normativo e che, pertanto, non incidono sugli stanziamenti di bilancio;

Vista la delibera consiliare n. 12 del 26 marzo 1999;

Visti i pareri:

- del Responsabile del Servizio Tributi, che firma a fianco;
- del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, che firma a fianco;

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare;

Ritenuto di dover approvare le variazioni ed integrazioni al Regolamento così come proposte;

Il Presidente proclama il risultato della votazione, avvenuta per appello nominale:
Consiglieri presenti n. 16; astenuti n 2 (Nese e Taddeo); votanti n.14; voti favorevoli n.14, voti contrari nessuno;

DELIBERA

DI APPROVARE - come approva - le variazioni ed integrazioni apportate agli 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 19 e 20 del Regolamento Comunale per la disciplina generale delle Entrate comunali, così come risultano riportate in corsivo nel nuovo testo integrato allegato, composto da n. 24 articoli e n. 11 pagine; testo che sostituirà quello approvato con la delibera consiliare n. 12 del 26.03.1999.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to dott. Vincenzo Mallamaci

F.to dr. Pasquale Silenzio

È copia conforme all'originale.

Il,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Il 3.3.2000

IL SEGRETARIO

F.to dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Il,

IL SEGRETARIO

F.to

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo:

ai sensi dell'art. 17, comma 3}, della L. 15-5-1997, n. 127;

essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15-5-1997, n. 127.

Il 3 MAR. 2000

IL SEGRETARIO:

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127, con atto n. ;
-

Il,

IL SEGRETARIO

F.to

È copia conforme all'originale.

Il,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

8

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

**DELLE ENTRATE
COMUNALI**

ai sensi del Decreto
Legislativo 15 novembre 1997, n.446

A cura del Servizio Tributi del Comune di CAPACCIO (SA)
Funzionario Responsabile: Per. Agr. Mauro Lo Presti.

REGENTR2



S O M M A R I O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione delle entrate	Pag. 3

TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

Art. 3	Individuazione	Pag. 3
Art. 4	Regolamenti specifici	Pag. 4
Art. 5	Determinazione, canoni, prezzi, tariffe	Pag. 4
Art. 6	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 4
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate	Pag. 5
Art. 8	Attività di verifica e controllo	Pag. 5
Art. 9	Poteri ispettivi	Pag. 6
Art.10	Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	Pag. 6
Art.11	Sanzioni	Pag. 7
Art.12	Modalità di pagamento	Pag. 7
Art.13	Omissione o ritardo dei pagamenti	Pag. 8
Art.14	Forme di riscossione	Pag. 8
Art.15	Formazione dei ruoli	Pag. 8
Art.16	Dilazioni di pagamento	Pag. 9
Art.17	Rimborsi	Pag. 9
Art.18	Tutela giudiziaria	Pag. 9
Art.19	Autotutela	Pag. 9
Art.20	Accertamento con adesione	Pag. 10

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.21	Abrogazioni	Pag. 10
Art.22	Disposizioni finali	Pag. 10
art.23	Vigenza	Pag. 11
Art.24	Formalità	Pag. 11

Titolo I **Disposizioni generali**

ART. 1 **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce la disciplina generale delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, in ossequio alle esigenze di semplificazione degli adempimenti posti in essere da parte dei contribuenti/utenti di pubblici servizi, e con la finalità di conseguire obiettivi in termini di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'espletamento dell'attività amministrativa.

2. Esso viene, altresì, adottato nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella L. 142/90, nel D.Lgs. 29/92, nel D.Lgs. 77/95 e nella legge 127/97 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il regolamento detta le norme riguardanti le procedure, la determinazione e la successiva gestione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento ed il sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi, anche mediante rinvio a specifiche disposizioni regolamentari di settore da adottarsi in attuazione del presente regolamento generale delle entrate.

4. Non costituiscono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

5. Sono fatte salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, attualmente in vigore ed in particolare le disposizioni contenute nel regolamento comunale di contabilità, in quanto compatibili con le norme contenute nelle presenti disposizioni regolamentari.

ART. 2 **Definizione delle entrate**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Titolo II **Disposizioni per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie**

ART. 3 **Individuazione**

1. Le entrate comunali sono costituite da:

- imposte, tasse e tributi;
- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessione di beni demaniali;
- canoni d'uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.



ART. 4
Regolamenti specifici

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo diversa disposizione di legge.

3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

ART. 5
Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

ART. 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 5, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. *Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e gli Enti Ecclesiastici delle confessioni religiose ammesse nello Stato, su richiesta e dopo l'accertamento della effettiva attività sociale svolta e delle aree utilizzate, con motivata delibera della Giunta Comunale, sono esonerati dal pagamento dei tributi comunali di seguito elencati:*

- TARSU e ICI gravante sulle superfici coperte ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento della propria attività sociale, assistenziale, culturale, di culto, ecc.;

- TOSAP sulle aree pubbliche autorizzate ad occupare temporaneamente per lo svolgimento delle proprie attività sociali, ecc.;

- Tassa sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per la promozione dell'attività svolta.

3. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

4. Le variazioni tariffarie avranno decorrenza dall'anno successivo a quello dell'istanza e, per la Tarsu, si concedono solo per i locali occupati abitualmente dal nucleo familiare dichiarato e, per i lavoratori agricoli, solo per l'abitazione principale e a condizione che tutto il nucleo familiare abbia i requisiti per i benefici.

ART. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, ai funzionari responsabili dei Servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.02.1995, n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

4. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

5. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

6. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

7. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione e accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo,

8. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 8

Attività di verifica e controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt.24-25-26-28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art.52,c.5,lett.b) del dlgs 446/97.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

7. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

ART. 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ART. 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.

3. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le attività di cui al presente articolo si esplicano precipuamente attraverso l'interconnessione dell'ufficio tributi con gli altri uffici comunali, nonché con gli altri Enti pubblici e privati in possesso di banche date utili in ordine all'acquisizione di tutte le informazioni utili all'espletamento concreto della funzione impositiva.

5. al riguardo il Comune potenzierà in maniera adeguata e sistematica le procedure informatiche e telematiche necessarie allo scopo, favorendo nel contempo l'aggiornamento giuridico-amministrativo e gestionale del personale preposto.

6. Per l'espletamento delle attività ed il reperimento delle informazioni di cui al comma precedente il Comune si avvarrà anche di strutture di supporto esterno, anche di carattere privatistico, purché specializzate in Servizi agli Enti Locali.

REGENTR2



7. Resta salva la facoltà, laddove sia ritenuto opportuno, dell'affidamento ai soggetti privati di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali.

8. *L'entrata non tributarie è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).*

9. *Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del procedimento". Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al responsabile del servizio il quale verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzione determinate dall'Ente.*

10. *Il provvedimento formulato secondo le specifiche previsioni di legge è notificato al debitore anche a mezzo posta con l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.*

ART. 11 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono determinate e graduate, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 12 1997 e successive modifiche ed integrazioni, con la delibera di Consiglio Comunale, adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di irrogazione e di controllo.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. *L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.*

ART. 12 **Modalità di pagamento**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) iscrizione nei ruoli ordinari o coattivi, con versamenti al Concessionario.

REGENTR2



2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

ART. 13

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 14

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:

- quando la riscossione è affidata al Concessionario: attraverso la procedura prevista dal DPR n. 602/73, modificato con DPR n. 43/88 e, a tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del DPR 43/88;
- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata, sia pure parzialmente, a terzi, ex art. 52 D.Lgs. 446/97: con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. I tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si riscuotono o rimborsano se gli importi, per singola voce, non superano le £. 10.000, perché ritenuti di modesta entità, precisando che tale norma può essere applicata sin dall'atto iniziale di accertamento del tributo e, in particolare, in sede di notifica dell'accertamento delle variazioni, escludendo dall'accertamento quelle relative agli anni per i quali il contribuente è stato già iscritto nel ruolo principale e che prevedono un aumento di tributo (per singola voce) non superiore a £. 10.000, fermo restando l'emissione dell'accertamento per l'anno o gli anni per i quali il contribuente non risulta ancora iscritto nei ruoli principali.

4. Per i crediti di modesta entità si applicano le norme fissate dall'art. 1 del Regolamento emanato con DPR 16 aprile 1999, n. 129.

ART. 15

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma 3, e dall'articolo 12, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile del Servizio Tributi.

ART. 16
Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti di cui alle norme fissate con l'apposita delibera consiliare.

2. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a £. 3.000.000 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

ART. 17
Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Quando in sede di verifica della base imponibile di un tributo, su richiesta di parte o d'iniziativa dell'ufficio, in modo inequivocabile, si evidenzia che essa risulta essere superiore a quella tassabile, l'Ufficio, entro 30 giorni dalla definizione della verifica, procede al rimborso delle maggiori somme riscosse, limitatamente all'anno in corso ed ai due precedenti, con attribuzione degli interessi semestrali di legge con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, possono essere defalcate da quelle dovute per gli anni successivi.

4. In deroga a eventuali termini di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente, ove via sia l'assenso da parte del Comune titolato della riscossione, la somma può essere riversata allo stesso.

ART. 18
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare, con uno o più professionisti, una convenzione, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

ART. 19
Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a)- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b)- valore della lite;
- c)- costo della difesa;
- d)- costo della soccombenza;
- e)- costo derivante da inutili carichi di lavoro.



Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostra la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a)- doppia imposizione;
- b)- errore di persona;
- c)- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d)- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e)- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

4. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

5. La sospensione degli effetti dell'atto, disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificato o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto notificato e confermato.

6. *Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto, deve essere adeguatamente motivato e deve essere comunicato al soggetto interessato.*

7. *Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.*

ART. 20

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con dlgs 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, conformemente alle norme fissate nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

2. *Al contribuente che, con il suo silenzio o accettazione verbale, rende o ha reso definitivo l'accertamento di un tributo comunale riscuotibile a mezzo ruolo, saranno concessi i benefici di riduzione delle sanzioni ad 1/4, come se avesse sottoscritto l'adesione formale ai sensi dell'art. 12, lettera d, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.*

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

ART. 21

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate con atto consiliare n. 12 del 26 marzo 1999.

ART. 22

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.



ART. 23

Vigenza

Le norme contenute nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

ART. 24

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- a) è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
- b) è inviata, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a/r ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 446/97, unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Il giorno 25 febbraio 1900, alle ore 10,00 presso la sede Consule del
Cagliari, in suo riuniti i componenti della Commissione Bilancio,
spontaneamente convocati con avviso di notifica.

Alla seduta ora sono presenti il Presidente di Riso Vincenzo, i
componenti: ~~Carlo~~, Angela Pace ed il Capogruppo Sica -

Il Presidente intima volere ed aprire la seduta.

Il Presidente passa a trattare il punto I all'ordine del giorno
"Regolamento di contabilità."

La Commissione espone come favorevole
il punto e tratta il secondo punto:

"Regolamento dell'entrate."

La Commissione espone come favorevole
il punto e tratta il terzo punto:

"Regolamento economie comuni."

La Commissione espone come favorevole
il punto e tratta il quarto punto:

"Regolamento Tam R S C I"

La Commissione espone come favorevole
il punto e tratta il quinto punto:

"Regolamento disciplina ^{specifica} sanzionando i furti" = *La Commissione espone come favorevole*

il punto e tratta il sesto punto:

"Approvazione Touffa R S C I" = *La Commissione espone come favorevole*

il punto e tratta il settimo punto:

"Approvazione Touffa capitale i.e.i." = *La Commissione espone come favorevole*

il punto e tratta l'ottavo punto:

"Decreto pubblico" = *La Commissione espone come favorevole*

il punto e tratta il nono punto:

Approvazione Touffa Affinca = *La Commissione espone come favorevole*

il punto e tratta il decimo punto:

Approvazione Touffa = *La Commissione espone come favorevole*

/

Si pensa a trattare il undicesimo punto.

Approvazione comuni concorsi Beni demaniali
ha comunione espone prova favorevole

Si pensa a trattare il dodicesimo punto.

Are fabbricati da destinare alla edilizia ec.
ha comunione espone prova favorevole

Si pensa a trattare il Puroreco 20. P.P. = undicesimo punto

ha comunione espone prova favorevole

Si pensa a trattare il dodicesimo punto.

Semin e demaniale individuale e produttivi. *Wyle per*
ha comunione espone prova favorevole

Si pensa a trattare il tredicesimo punto: Approvazione Bilancio

È annesso il Campione Lica e Pace cc. 11,00 -

ha comunione, in attesa degli esiti delle riunioni da
si trattava il giorno 23-02-2000, nell'agosto, viene
l'esame degli atti.

Si pensa a trattare il quattordicesimo punto.

Legge 815/85. Pervenuti

ha comunione espone prova favorevole

Si pensa a trattare il quindicesimo punto.

Trasmissioni - Pervenuti

ha comunione viene l'agosto come al punto precedente.

Alle ore 11,30 la riunione viene sciolta

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario
[Signature]